

Bruxelles, 17 dicembre 2020
(OR. en)

14033/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0179(COD)**

**CODEC 1341
CULT 88
AELE 103
EEE 69
PE 99**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Bruxelles, 14-18 dicembre 2020)

I. INTRODUZIONE

Tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione hanno avuto luogo vari contatti informali al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione.

In questo contesto la presidente della commissione per la cultura e l'istruzione Sabine VERHEYEN (PPE, DE) ha presentato a nome della commissione un emendamento di compromesso (emendamento 2) alla proposta di decisione. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra. Non sono stati presentati altri emendamenti.

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 17 dicembre 2020, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 2) alla proposta di decisione in oggetto. La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato¹.

La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare detta posizione.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

¹ La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

P9_TA-PROV(2020)0374

Azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 (COM(2020)0384 – C9-0275/2020 – 2020/0179(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0384),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 167, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0275/2020),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 25 novembre 2020, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A9-0201/2020),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P9_TC1-COD(2020)0179

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2020 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2020/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

² Posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020.

considerando quanto segue:

- (1) A norma della decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³, gli obiettivi dell'azione dell'Unione dal titolo "Capitali europee della cultura" ("azione") sono: tutelare e promuovere la diversità delle culture in Europa e valorizzare le loro caratteristiche comuni nonché accrescere il senso di appartenenza dei cittadini europei a un'area culturale comune, promuovere il contributo della cultura allo sviluppo a lungo termine delle città, migliorare l'ampiezza, la diversità e la dimensione europea dell'offerta culturale delle città, anche attraverso la cooperazione transnazionale, ampliare l'accesso e la partecipazione alla cultura, rafforzare le capacità del settore culturale e i suoi collegamenti con altri settori e aumentare la visibilità delle città a livello internazionale mediante la cultura.
- (2) Il conseguimento degli obiettivi dell'azione è basato su presupposti quali la mobilità, *il turismo*, l'organizzazione di eventi e la partecipazione del pubblico, che risultano estremamente difficili, se non virtualmente impossibili, in tempo di pandemia di COVID-19.
- (3) Quale conseguenza diretta delle misure di lockdown adottate in tutta Europa, gli spazi culturali sono stati chiusi e gli eventi culturali sono stati annullati o rinviati per un periodo di tempo indeterminato. I progetti di cooperazione culturale europei e internazionali hanno subito rallentamenti radicali dovuti alla limitazione dell'attraversamento fisico delle frontiere. Infine, la rapida diminuzione delle entrate e l'emergere di esigenze in materia di salute pubblica hanno sottoposto le amministrazioni locali, regionali e nazionali a pressioni crescenti riguardo il bilancio. Attualmente altre difficoltà stanno insorgendo per quanto concerne la sponsorizzazione privata di attività culturali, a causa sia della mancanza di eventi pubblici da sponsorizzare sia della priorità attribuita dalle imprese alla sponsorizzazione di attività relative alla salute pubblica.

³ Decisione n. 445/2014/UE del Parlamento e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 e che abroga la decisione n. 1622/2006/CE (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 1).

- (4) Le città che detengono attualmente e deterranno in futuro il titolo di "Capitale europea della cultura" ("titolo") sono penalizzate più o meno gravemente, a seconda, soprattutto, dell'anno per il quale detengono il titolo. L'impatto sembra essere più forte per le due città detentrici del titolo nel 2020 e per le tre città che si preparano a detenere il titolo nel 2021, ***mentre l'impatto futuro sulle città che deterranno successivamente il titolo rimane indefinito.***
- (5) Le due città detentrici del titolo nel 2020 hanno dovuto rinviare o annullare tutti gli eventi ***a partire dal*** marzo 2020, senza disporre di informazioni chiare ***sull'eventualità e*** sui tempi del ritorno della situazione alla normalità, ***pur sostenendone ancora i costi.*** In pratica, è per loro impossibile realizzare ***pienamente*** i loro programmi culturali nel 2020 e trarre pieno profitto dall'enorme investimento effettuato ***in termini umani e finanziari.***
- (6) Nelle tre città che deterranno il titolo nel 2021, la pandemia di COVID-19 ha determinato un livello molto elevato di incertezza in quasi tutti i settori associati alla loro preparazione: prospettive di finanziamento incerte per quanto riguarda i partner sia pubblici sia privati, normative future ignote in materia di sicurezza che incidono tanto sui lavori preparatori quanto sui tipi di eventi che saranno autorizzati e sulle restrizioni di viaggio che riducono i flussi turistici e le opportunità di partenariati europei. Le misure preventive introdotte per contrastare la diffusione della COVID-19, che hanno avuto come effetto il fatto che le squadre preposte alla realizzazione fossero sottoposte a misure di lockdown, hanno rallentato i lavori preparatori di queste tre città fin quasi a interromperli in un momento in cui, in circostanze normali, avrebbero dovuto moltiplicare gli sforzi. I lavori preparatori hanno inoltre subito rallentamenti a causa dell'incertezza per quanto riguarda la sopravvivenza economica dei potenziali partner contrattuali.

- (7) La decisione n. 445/2014/UE non prevede la flessibilità necessaria per tenere conto di tali circostanze eccezionali e, in particolare, non prevede disposizioni relative alla proroga o al rinvio dell'anno in cui una determinata città detiene il titolo.
- (8) È pertanto opportuno modificare la decisione n. 445/2014/UE in maniera rigorosamente mirata a rispondere all'esigenza di far fronte a questa situazione eccezionale al fine di permettere alle città che detengono il titolo e sono colpite in maniera più grave dalla pandemia di COVID-19 di attuare i loro programmi culturali in maniera tale da poter realizzare gli obiettivi dell'azione.
- (9) A seguito di un processo di consultazione che ha coinvolto le città e gli Stati membri interessati, è stato concluso che sarebbe opportuno prevedere la possibilità, per le città designate da Croazia e Irlanda a detenere il titolo nel 2020, di continuare ad attuare i loro programmi culturali fino al 30 aprile 2021, senza modificare l'anno di designazione.

- (10) A seguito di un processo di consultazione che ha coinvolto le città e gli Stati membri interessati, è stato concluso che è opportuno rinviare dal 2021 al 2023 l'anno in cui Romania e Grecia possono ospitare il titolo e dal 2021 al 2022 l'anno in cui un paese candidato o potenziale candidato può ospitare il titolo.
- (11) Ai fini della certezza del diritto, in particolare per le città detentrici del titolo nel 2020 e nel 2021, e per evitare perturbazioni nell'applicazione della decisione n. 445/2014/UE, è opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza e si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (12) La decisione n. 445/2014/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 445/2014/UE è così modificata:

1) l'articolo 3 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Ogni anno il titolo è attribuito al massimo a una sola città di ciascuno dei due Stati membri indicati nel calendario di cui all'allegato ("calendario") e, negli anni pertinenti, a una città di un paese dell'Associazione europea di libero scambio che è parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo ("paese EFTA/SEE"), di un paese candidato o potenziale candidato o a una città di un paese che aderisce all'Unione nelle circostanze di cui al paragrafo 5. Tuttavia, nel 2023 il titolo è detenuto al massimo da una sola città di ciascuno dei tre Stati membri indicati nel calendario.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3. "Le città degli Stati membri possono detenere il titolo per un anno conformemente all'ordine degli Stati membri risultante dal calendario. Le città che detengono il titolo nel 2020 possono continuare a detenere il titolo fino al 30 aprile 2021, senza che l'anno di designazione sia modificato.";

2) all'articolo 4, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il programma culturale copre l'anno della manifestazione ed è specificamente ideato per il titolo, secondo i criteri di cui all'articolo 5. Tuttavia, le città che detengono il titolo nel 2020 possono continuare ad attuare il loro programma culturale fino al 30 aprile 2021.";

3) all'articolo 16, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Le città interessate predispongono le loro relazioni di valutazione e le trasmettono alla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno del titolo. Tuttavia, le città che detengono il titolo nel 2020 predispongono le loro relazioni di valutazione e le trasmettono alla Commissione entro il 30 aprile 2022.";

4) l'allegato è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Le procedure di cui agli articoli da 7 a 11 e all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della decisione n. 445/2014/UE che sono già state completate per il titolo 2021 mantengono la propria validità. L'anno del titolo è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

ALLEGATO

"CALENDARIO

2020	Croazia	Irlanda	
2021			
2022	Lituania	Lussemburgo	Paese candidato o potenziale candidato
2023	Ungheria	Romania	Grecia
2024	Estonia	Austria	Paese EFTA/SEE, paese candidato o potenziale candidato
2025	Slovenia	Germania	
2026	Slovacchia	Finlandia	
2027	Lettonia	Portogallo	
2028	Cechia	Francia	Paese EFTA/SEE, paese candidato o potenziale candidato
2029	Polonia	Svezia	
2030	Cipro	Belgio	Paese EFTA/SEE, paese candidato o potenziale candidato
2031	Malta	Spagna	
2032	Bulgaria	Danimarca	
2033	Paesi Bassi	Italia	Paese EFTA/SEE, paese candidato o potenziale candidato